

Nel saldo finanziario non sono da considerarsi:

1) le risorse provenienti dallo Stato

2) le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza

3) Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in situazioni di emergenza (art. 55-bis, co. 5 DL 343/2001, convertito con modificazioni dalla L. 401/2001).

5) le risorse provenienti dai trasferimenti per le Commissioni straordinarie e per la manutenzione e realizzazione di opere pubbliche (commi 704 e 707, art. 1 L. 296/2006).

6) i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno non si applicano le procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del DLgs 85/2010, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

7) per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie le risorse trasferite dall'ISTAT e le relative spese per la progettazione ed esecuzione dei censimenti, sono escluse dal patto di stabilità interno.

BILANCIO DI PREVISIONIONE

A) Deve essere approvato iscrivendo *le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che*, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

B) Unitamente al Bilancio di previsione deve essere allegato un apposito *prospetto con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.*

PATTO DI STABILITA'

- **Mutui:** per il triennio 2011-2013 i comuni e le province non possono aumentare il debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi (co. 1, art. 204 DLgs 267/2000) supera, **il limite dell'8% delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente di quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.**

- I comuni e le province sopra i 5.000 abitanti hanno l'obbligo di trasmettere semestralmente al MEF – Dip. Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero.



- La mancata trasmissione del prospetto entro 45 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto costituisce inadempimento al patto di stabilità.
- La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno

Turnover del personale per gli EELL soggetti al Patto di stabilità


I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province potranno non osservare il limite al turnover del 20% di cui all'art. 14, comma 9, del DL 78/2010, se avranno un rapporto tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 35%. La norma prevede pertanto la possibilità rimpiazzare integralmente i dipendenti cessati (in deroga al limite del 20% del turnover) se le assunzioni sono finalizzate a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali. Per il calcolo di tale rapporto, la spesa di personale è considerata in senso onnicomprensivo come definito dalla Corte dei Conti; si ritiene che gli importi di riferimento siano quelli risultanti dall'ultimo rendiconto. Per quanto riguarda l'anno 2011 si prenderanno come riferimento gli importi rendicontati nel 2010; nel periodo gennaio/aprile, ovvero nelle more dell'approvazione del rendiconto, dovrebbero essere presi come riferimento i dati dei mastri finanziari che sono in attesa di rendicontazione.

SCADENZE

I comuni e le province sopra i 5.000 abitanti sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del **31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**, al MEF – Dip. Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.



La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del **31 marzo** costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.



LIMITAZIONI AL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno l'ente inadempiente, non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
- d) Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.